



---

---

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE A PROFESSORI E  
RICERCATORI DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 29,  
COMMA 19, DELLA LEGGE 240/2010**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Decreto di emanazione | D.R. n. 452 del 09.12.2014 |
|-----------------------|----------------------------|



## REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE A PROFESSORI E RICERCATORI DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 29, COMMA 19, DELLA LEGGE 240/2010

### Art. 1 - Ambito di applicazione e soggetti destinatari

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione dell'incentivo *una tantum* di cui all'art. 29, comma 19, della Legge 240/2010, nel rispetto dei criteri fissati dal D.I. n. 314 del 21 luglio 2011 e dal D.I. n. 665 del 26 luglio 2013.
2. Sono soggetti ammissibili i professori e i ricercatori, in servizio negli anni 2011, 2012 e 2013, che avrebbero maturato nell'anno per il quale viene assegnato il finanziamento ministeriale, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. 382/80, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

### Art. 2 - Distribuzione delle risorse

1. Le risorse assegnate dal MIUR con D.I. 21 luglio 2011 e D.I. 26 luglio 2013 sono distribuite, in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo e fascia (I fascia, II fascia e ricercatori a tempo indeterminato), nel rispetto della normativa vigente ed in relazione all'anno di assegnazione:
  - 2011 per il triennio di riferimento 2008/2010;
  - 2012 per il triennio di riferimento 2009/2011;
  - 2013 per il triennio di riferimento 2010/2012.
2. Le risorse sono distribuite ai candidati che si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie che seguono le procedure di selezioni di cui all'art. 3 e comunque nel limite massimo del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili di cui al comma 1, per ciascun ruolo e fascia limitatamente all'anno 2011 e nella misura del sessanta per cento per gli anni 2012 e 2013.

### Art. 3 - Procedure di selezione

1. Possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione, entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del bando, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 2, che:
  - a) nel triennio precedente abbiano assolto i compiti didattici loro affidati in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo presso cui hanno prestato servizio;
  - b) nel triennio precedente abbiano effettuato almeno una pubblicazione;
  - c) nel triennio precedente siano stati sottoposti almeno una volta al questionario della valutazione della didattica.
2. I candidati devono allegare alla domanda una sintetica relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte ai sensi dell'art. 6, comma 14 della citata legge n. 240 del 2010, nonché apposita autocertificazione attestante l'elenco delle pubblicazioni prodotte nel triennio precedente secondo le modalità indicate negli appositi bandi.
3. L'accertamento degli elementi di valutazione, riferito al triennio precedente, verrà operato d'ufficio sulla base dei dati disponibili nelle banche dati d'Ateneo e su appositi siti istituzionali (MIUR-

CINECA e/o P.U.R.A.); pertanto i candidati non dovranno produrre alcuna documentazione al riguardo.

4. Il personale richiedente che nel triennio di riferimento era in servizio presso altra Università dovrà allegare alla domanda e alla relazione:
  - a) l'elenco degli elementi di valutazione;
  - b) la dichiarazione di aver assolto i compiti didattici istituzionali affidati, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo di provenienza, quantificando il monte ore e la natura di tali compiti;
  - c) la dichiarazione di aver assolto compiti gestionali allegando il provvedimento di nomina dell'ateneo di provenienza;
  - d) la dichiarazione di essere stato sottoposto al questionario di valutazione della didattica per almeno un anno.
5. L'amministrazione svolge controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, anche con interrogazioni presso le altre università, e può chiedere integrazioni o correzioni di tali dichiarazioni. I candidati che avranno formulato dichiarazioni non veritiere saranno esclusi dalla valutazione, oltre che risponderne ai sensi del DPR n. 445/2000.
6. L'attribuzione delle risorse di cui all'art. 1, avviene previa valutazione comparativa dei soggetti di cui al comma 1 effettuata secondo i criteri di merito accademico e scientifico definiti all'art. 5.
7. Le procedure di selezione sono distinte per ruolo e fascia. Nell'applicazione dei criteri di cui all'art. 5 si tiene conto dello stato giuridico dei candidati in base al ruolo ed alla fascia di appartenenza.
8. La Commissione di cui all'art. 4, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5, stila una graduatoria provvisoria per ogni ruolo e fascia.
9. L'importo "una tantum" riconosciuto ad ogni soggetto di cui al comma 1 è pari al massimo alla differenza tra la classe/scatto in godimento e quella che avrebbe maturato nel corso dell'anno di riferimento comunque riproporzionata rispetto alla disponibilità delle risorse.
10. Le graduatorie definitive, comprensive degli importi riconosciuti, sono approvate con decreto del Rettore.

#### Art. 4 - Commissione

1. La Commissione di Valutazione, nominata con decreto rettorale, è composta dai membri del Nucleo di Valutazione, non studenti dell'Ateneo, che non sono ammissibili all'intervento di cui all'art. 1 comma 2.  
La Commissione riceve dall'amministrazione ogni informazione utile per procedere alla valutazione delle domande.

#### Art. 5 - Criteri di selezione

1. La valutazione dei candidati sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

|                                |                  |   |   |
|--------------------------------|------------------|---|---|
| DOCENTI A TEMPO PIENO          | 4 punti          | Attribuiti solo se il regime d'impegno è stato assunto per l'intero triennio di valutazione |   |
| ATTIVITA' SCIENTIFICA- RICERCA | 50 punteggio max | Fonti di accertamento: MIUR-CINECA e/o P.U.R.A.   |   |
|                                |                  | Pubblicazioni triennio solare   | 1= 5 punti<br>2= 10 punti<br>3= 20 punti<br>4= 30 punti<br>5= 40 punti<br>6 e oltre= 50 |

|                         |                  |   |  |   |
|-------------------------|------------------|---|--|---|
| ATTIVITA'<br>DIDATTICA  | 25 punteggio max | Fonte dati: ESSE 3  |  |   |
|                         |                  | 12 punti max  | Numero di esami sostenuti nel triennio solare  | 0,1 punti per ogni esame registrato   |
|                         |                  | 6 punti max   | Numero complessivo di CFU tenuti a qualsiasi titolo nel triennio solare                | 0,25 punti per ogni 3 CFU   |
|                         |                  | 7 punti max   | Numero di tesi nel triennio solare   | 0,5 punti per ogni tesi di laurea triennale;<br>1 punto per ogni tesi di laurea magistrale  |
| ATTIVITA'<br>GESTIONALE | 21 punteggio max | Cariche accademiche previste in statuto nell'ultimo triennio accademico (monocratiche e collegiali) 15 punti max  | I punteggi saranno distribuiti, per un max di 5 punti per ciascun anno, non cumulabili | 5 = Rettore;<br>4 = Prorettore vicario, Preside, Direttore di Dipartimento;<br>3 = Delegato del Rettore, Coordinatore del C.d.S. e del Dottorato, componenti di Consiglio, Senato e Nucleo di Valutazione;<br>2 = Vicari delle sopradette cariche |
|                         |                  | Partecipazioni nell'ultimo triennio solare ad attività di: commissione Erasmus, commissioni orari, Osservatorio della didattica/paritetica, commissione Statuto – 6 punti max | 2 punti per carica e per anno, saturato a 10 punti                                     | Le cariche sono cumulabili  |

2. Gli incarichi di cui al comma precedente sono quelli conferiti con provvedimento formale in base alla normativa vigente.

3. I punteggi così come determinati in tabella, saranno pesati nel seguente modo:

- per gli associati, moltiplicando i rispettivi valori per ogni attività per un coefficiente pari a 1,1 (con una maggiorazione del 10%);
- per i ricercatori, moltiplicando i rispettivi valori per ogni attività per un coefficiente pari a 1,2 (con una maggiorazione del 20%).

#### Art. 6 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del decreto rettorale.